

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI , 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2009

1) Ricorso per revocazione ex art. 39 INAMMISSIBILE

C.G.S. della S.S.C. GIUGLIANO S.R.L.

avverso l'obbligo di corrispondere al calciatore Poziello Giuseppe la somma di € 4.300,00 a seguito di accordo economico ex art. 94 ter NOIF, relativo alla stagione sportiva 2007/2008 (Delibera della Commissione Accordi Economici – Com. Uff. n. 75 del 10.12.2008)

2) Ricorso per revocazione ex art. 39 INAMMISSIBILE

C.G.S. della S.S.C. GIUGLIANO S.R.L.

avverso l'obbligo di corrispondere al calciatore Boemio Antonio la somma di € 8.700,00 a seguito di accordo economico ex art. 94 ter NOIF, relativo alla stagione sportiva 2007/2008 (Delibera della Commissione Accordi Economici – Com. Uff. n. 75 del 10.12.2008)

3) Ricorso per revocazione ex art. 39 INAMMISSIBILE

C.G.S. proposto dalla POL. CITTA' DI CANICATTINI

avverso decisioni merito gara Pol. Città di Canicattini/Fly Vittoria del 19.4.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 339 del 30.4.2009)

4) A.C.F. TORINO

avverso la sanzione le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 al Sig. Salerno Roberto, all'epoca dei fatti Presidente dell'A.C.F. Torino;
- penalizzazione di punti 1 in classifica alla reclamante,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 C.G.S., 94 ter NOIF e 4, comma 1 C.G.S. – (nota 6157/922pf08-09AM/ma del 7.4.2009) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009)

La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA** al ricorso, dichiara estinto il procedimento.